

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. II
n. 4

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

**d’iniziativa dei senatori GRECO, LABELLARTE, BEDIN, TOFANI,
DONATI, DEL PENNINO, CICCANTI, TIRELLI, GIRFATTI,
MURINEDDU, FILIPPELLI, MANZELLA, BERLINGUER,
PIANETTA, BASILE, CURTO, CHIRILLI, TOIA, MAGNALBÒ,
DE ZULUETA, KOFLER, SANZARELLO e BASSANINI**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2002

Modificazione degli articoli 21, 22, 23, 29, 34, 40, 41, 43,
125-*bis* e del capo XVIII del Regolamento del Senato

ONOREVOLI SENATORI. – Il processo di integrazione europea perviene, all'inizio del 2002, a cinque traguardi di storica importanza: l'introduzione dell'euro, con una valenza simbolica pari alla rilevanza economico-finanziaria; la messa al lavoro di una Convenzione a prevalenza interparlamentare (parlamentari europei e parlamentari nazionali) con compiti preparatori di revisione costituzionale; la decisione sull'allargamento, esteso ad almeno 10 Paesi, ammessi sulla base dei rigorosi criteri di Copenaghen; la operatività di una Forza europea di intervento rapido, prima concreta attuazione di una politica di difesa comune; la prima attuazione di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e cooperazione giudiziaria.

Questi cinque contemporanei eventi danno un'idea complessiva – anche se non esaustiva – di quanto la sovranazionalità condizioni ormai ogni aspetto della convivenza giuridica, economica e sociale. In questo contesto, i Parlamenti nazionali sono chiamati al difficile compito di temperare gli interessi nazionali, di cui hanno diretta responsabilità nei confronti dei loro elettori, con gli interessi comunitari europei che ne costituiscono ormai quasi sempre l'insuperabile cornice di inquadramento.

Si tratta peraltro di un compito necessario: dato che da esso dipende la stessa legittimità dell'ordinamento dell'Unione. Questo non è infatti un ordinamento separato e giustapposto ma un ordinamento profondamente interconnesso con gli ordinamenti degli Stati membri. La funzione di legittimazione dei Parlamenti nazionali ha perciò lo stesso grado di necessità di quella del Parlamento europeo.

Questo spiega perché il «ruolo dei Parlamenti nazionali dell'Unione» come si può già intravedere nel Protocollo che con questo titolo è stato allegato al Trattato di Amsterdam – vada rapidamente evolvendo dalla fisionomia caratterizzante di controllo sulle decisioni a quella più pregnante di «partecipazione alle decisioni»: pur nel rispetto della peculiarità dei ruoli delle istituzioni comunitarie ed evitando il rischio di confusionarie «rinazionalizzazioni».

Nasce da questa constatazione l'esigenza di un correlativo adeguamento della struttura e delle funzioni della Giunta per gli affari delle Comunità europee del Senato, rispetto a quelle che ne hanno fin qui definito la vita istituzionale: da quando, nel lontano 1968, primissima fra gli analoghi organismi parlamentari europei, fu istituita per impulso di Amintore Fanfani, Presidente del Senato.

I profili di revisione regolamentare che oggi si propongono conseguentemente sono riassumibili in tre punti.

Innanzitutto, nella collocazione della Giunta fra le Commissioni permanenti che – per il combinato disposto tra l'articolo 72 della Costituzione e i Regolamenti parlamentari – sono titolari istituzionali dell'istruttoria legislativa, con poteri decisionali e consultivi.

In secondo luogo, nella composizione della nuova Commissione con personale parlamentare che vi apporti non solo una generale «specializzazione politica» in diritto comunitario ma anche una concreta contestuale esperienza vissuta nelle altre Commissioni di merito, nelle varie politiche settoriali. Questo comporta l'innovazione – rispetto alle attuali regole – della composizione della Commissione sotto un duplice aspetto. Essa è vinco-

lata, in primo luogo, ad «unioni personali» di ciascuno dei suoi membri, che devono perciò essere anche componenti di un'altra Commissione di merito. Essa è vincolata, in secondo luogo, ad una «rappresentazione» nel suo seno di tutte le altre tredici Commissioni permanenti. Con questo duplice accorgimento, la nuova Commissione si caratterizzerà per la sua intrinseca «interfaccialità» con tutte le altre Commissioni (assorbendo così e sistematizzando su base unitaria l'esperimento di «comitati europei» ora frammentato in ciascuna di esse) e per un altissimo grado di rappresentatività.

In terzo luogo, in relazione alle previste trasformazioni del nostro assetto parlamentare in conseguenza del processo federalistico avviato con la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, la nuova Commissione si caratterizzerà per la presa in carico di tutti i profili di interazione dell'attività regionale con l'Unione europea, in una prospettiva di cooperazione con la rifondata Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Nella definizione della nuova Commissione, pur nella marcata differenziazione derivante dagli innovati criteri di composizione, si è tenuto conto della preziosa esperienza acquisita, nella sua sia pur breve vita, dalla XIV Commissione permanente della Camera. È auspicabile, peraltro, che, previo un accordo interistituzionale tra le Presidenze delle Camere, si stabilisca una prassi di supporto tecnico e amministrativo comune tra Camera e Senato, rispetto a due Commissioni destinate a convivere ed operare assieme, in un ambito comunitario, in seno alla Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC). Tale comunanza di supporto tecnico e amministrativo comporterebbe economie di risorse pubbliche, massima utilizzazione delle competenze tecniche disponibili nelle due Amministrazioni e, soprattutto, avrebbe una sicura influenza sulla coerenza delle decisioni pur

nella inalienabile dialettica politica bicamerale.

* * *

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, le proposte di modifica del regolamento che seguono possono riallacciarsi, integrandole alla luce delle esposte evoluzioni dell'ordinamento comunitario e del nostro ordinamento costituzionale, alle proposte presentate dai senatori Coviello, Zecchino, Brienza e Bratina nella XIII legislatura, il 14 maggio 1996 (*Doc. II*, n. 3); alle modificazioni raccomandate nella relazione sull'attività e le competenze della Giunta, approvata dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee il 29 maggio 1997 (*Doc. XVI*, n. 2), da un lato, e alle varie disposizioni attinenti ai rapporti con l'Unione europea introdotte nel Regolamento della Camera il 18 luglio 1990, il 1° agosto 1996 e il 27 luglio 1999.

L'articolo 1 istituisce la 14ª Commissione permanente, Politiche dell'Unione europea.

L'articolo 2 modifica l'articolo 21 al fine di garantirne una composizione trasversale rispetto a tutte le altre Commissioni permanenti, prevedendo tuttavia che il Presidente possa essere sostituito nella Commissione permanente di provenienza.

L'articolo 3 modifica conseguentemente l'articolo 23 del Regolamento, inerente alla costituzione ed alle attribuzioni della Giunta, e modifica l'articolo 34 per ciò che attiene alle disposizioni sull'assegnazione dei disegni di legge e degli affari all'istituenda 14ª Commissione. Il nuovo comma 1 dell'articolo 23, in particolare, riconosce la competenza di tale Commissione sulle materie connesse al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, ai rapporti delle regioni con l'Unione europea, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla disciplina dei casi e delle forme in cui le regioni possono concludere accordi con Stati o intese con enti territoriali interni ad altri Stati membri dell'Unione eu-

ropea, ai sensi dell'articolo 117, nono comma, della Costituzione, nonché al rispetto del principio di sussidiarietà nei rapporti tra l'Unione europea e lo Stato e le regioni.

L'articolo 4 modifica l'articolo 29, concernente la convocazione e la programmazione dei lavori delle Commissioni, per contemplare, in analogia con quanto previsto dall'articolo 25 del Regolamento della Camera, l'inserimento dell'esame degli atti comunitari nel calendario dei lavori delle Commissioni. Si adotta tuttavia una più aggiornata formulazione con riferimento agli «atti preparatori della legislazione dell'Unione europea» al fine di focalizzare l'attenzione sulla partecipazione del Parlamento alla fase preparatoria del diritto comunitario, cosiddetta fase ascendente, piuttosto che sull'ipotesi meno realistica di un esame di atti normativi comunitari già vigenti.

La nozione di atti preparatori appare idonea ad includere anche atti di indirizzo ed atti preordinati alla presentazione di progetti di atti normativi, come libri bianchi e libri verdi, contemplati dall'articolo 1-bis della legge 9 marzo 1989, n. 86, introdotto dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000), che disciplina la trasmissione al Parlamento dei progetti di atti normativi comunitari. A tale proposito si evidenzia come il suddetto testo legislativo dia attuazione al protocollo sui Parlamenti nazionali allegato al Trattato firmato ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, volto appunto a favorire il coinvolgimento delle Assemblies degli Stati membri nel processo normativo dell'Unione.

L'articolo 5 modifica l'articolo 40, che disciplina i pareri obbligatori, precisando (lettera *a*) i casi in cui i disegni di legge devono essere deferiti all'istituenda 14^a Commissione, per il parere, con espresso riferimento ai disegni di legge di attuazione di norme dell'Unione europea, che possano presentare rilevanti problemi di compatibilità con il diritto comunitario ovvero che riguardino ma-

terie in cui vige un obbligo di notifica alla Commissione europea. Rientrano in questo campo provvedimenti di tipica rilevanza comunitaria come quelli attinenti agli aiuti di Stato o a marchi, etichettatura o altre specifiche tecniche.

Il citato articolo 40 viene inoltre modificato (lettera *b*) per conferire ai pareri contrari della 14^a Commissione un'efficacia analoga a quella dei pareri contrari espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione: rimessione all'Assemblea di disegni di legge già assegnati alle Commissioni in sede deliberante o redigente.

La lettera *c*) formalizza l'obbligo di motivare nella relazione all'Assemblea il non recepimento dei pareri obbligatori, conferendo rango di norma regolamentare ad una disposizione già sancita nella circolare del Presidente del Senato del 10 gennaio 1997, sulla istruttoria legislativa nelle Commissioni (paragrafo 7.2), nonché nell'analoga circolare del Presidente della Camera emanata nella stessa data.

La lettera *d*), inoltre, estende alla 14^a Commissione la disposizione che prevede che i termini per l'espressione del parere da parte della 5^a Commissione decorrano dalla data in cui il parere viene richiesto dalla Commissione competente per materia e non dall'assegnazione. Tale norma viene peraltro già applicata, nella prassi, anche alla 1^a Commissione permanente, motivo che conferma l'esigenza di un aggiornamento del comma 10 dell'articolo 40.

Con il comma 2 si modifica l'articolo 41, comma 5, del Regolamento prevedendo che la 14^a Commissione, come già avviene per le Commissioni 1^a, 2^a e 5^a, possa essere chiamata ad esprimersi anche sugli emendamenti in discussione nelle altre Commissioni in sede deliberante.

L'articolo 6 modifica l'articolo 43 prevedendo che in ogni Commissione permanente il senatore o i senatori appartenenti anche alla 14^a Commissione hanno il compito di riferire, anche oralmente, per gli aspetti comu-

nitari, dopo la conclusione del relativo esame presso la 14^a Commissione permanente.

L'articolo 7 modifica la rubrica del Capo XVIII del Regolamento del Senato aggiornandone il titolo con riferimento all'Unione europea anziché alle Comunità europee. Viene altresì conseguentemente modificato l'articolo 142, sulla discussione delle relazioni concernenti le Comunità europee, introducendovi un più comprensivo riferimento all'Unione europea. Sono poi soppresse, ai commi 2 e 3, le disposizioni inerenti alla partecipazione di deputati europei ai lavori della Giunta, che nell'esperienza pratica si sono dimostrate di difficile applicazione. Il raccordo con i deputati europei viene recuperato dal successivo articolo 144-*quater*, descritto di seguito.

Il citato articolo 7 aggiorna anche le disposizioni dell'articolo 144, concernente l'esame degli atti comunitari, modificandone la rubrica e il testo per sostituire taluni riferimenti al diritto comunitario con dei più comprensivi riferimenti alla normativa dell'Unione europea. Si tratta di un aggiornamento con valenza non solamente storica ma anche giuridica. Il diritto comunitario in senso stretto, infatti, non comprende significativi atti legislativi dell'Unione europea come quelli inerenti alla politica estera e di sicurezza comune (PESC), alla politica europea di sicurezza e di difesa (PESD), alla cooperazione di polizia e alla cooperazione giudiziaria in materia penale.

Viene altresì integrato il comma 6 dell'articolo 144 per coordinare le disposizioni speciali sull'adozione di risoluzioni in materia comunitaria con le più generali disposizioni sulle risoluzioni adottate in Commissione. Attesa la crescente rilevanza politica e giuridica delle prese di posizione del Parlamento in materia europea, si pone infatti l'esigenza di colmare una possibile lacuna interpretativa in merito alla facoltà del Governo o di un terzo dei componenti di una Commissione di chiedere che, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, le risoluzioni

su affari europei approvate in Commissione siano sottoposte all'Assemblea.

L'articolo 8 integra il Capo XVIII del Regolamento del Senato, sulle procedure di collegamento con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, inserendovi tre nuovi articoli mutuati dal Regolamento della Camera: l'articolo 144-*bis*, sull'assegnazione e l'esame del disegno di legge comunitaria e della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, l'articolo 144-*ter*, sull'esame delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, e l'articolo 144-*quater*, sull'acquisizione di elementi informativi da rappresentanti dell'Unione europea.

Il nuovo articolo 144-*bis* stabilisce in particolare un *iter* privilegiato per l'esame del disegno di legge comunitaria, assimilandola per alcuni versi ai documenti di bilancio, assicurando che questo sia svolto in tempi certi senza tuttavia pregiudicare l'interesse ad un fattivo coinvolgimento da parte delle altre Commissioni permanenti per gli aspetti di rispettivo interesse. Esse devono infatti trasmettere una relazione alla 14^a Commissione entro quindici giorni dall'assegnazione della legge comunitaria e nei successivi trenta giorni la 14^a Commissione ne conclude l'esame predisponendo una relazione generale per l'Assemblea. Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni si ritengono accolti dalla 14^a Commissione salvo espressa modifica o reiezione. Si prevede altresì l'innammissibilità di emendamenti che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria. Si dispone infine l'esame congiunto, in Commissione e in Assemblea, sulla relazione annuale del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, in rapporto alla cui discussione è prevista la possibilità di presentare delle risoluzioni in Assemblea, ai sensi dell'articolo 105 del Regolamento.

Il nuovo articolo 144-*ter* consente alle Commissioni permanenti per materia di approvare un documento sulle iniziative da as-

sumere in relazione a sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee loro assegnate.

Il nuovo articolo 144-*quater*, infine, introduce nel Regolamento del Senato disposizioni mutuare dall'articolo 127-*ter* della Camera, che consentono uno snellimento della procedura attualmente necessaria per svolgere l'audizione di rappresentanti del Parlamento europeo e della Commissione delle Comunità europee. Con il Regolamento vigente, considerata la difficoltà pratica di applicare l'articolo 142, che consente alla Giunta di invitare un rappresentante italiano per ciascun Gruppo del Parlamento europeo,

di fatto i deputati europei vengono ascoltati in formali audizioni solamente previa deliberazione di un'indagine conoscitiva. Tale adempimento oggi si rende necessario anche per l'audizione di Commissari europei.

L'articolo 9 reca disposizioni di coordinamento con vari articoli del Regolamento in relazione alla soppressione o alla sostituzione dei riferimenti alla Giunta con riferimenti all'istituenda 14^a Commissione permanente.

L'articolo 10 reca da ultimo disposizioni finali e transitorie. Si prevede in particolare che i nuovi articoli entrino in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

1. All'articolo 22 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

«14^a - Politiche dell'Unione europea».

Art. 2.

1. All'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole «chiamato a far parte del Governo» sono aggiunte le seguenti: «o eletto Presidente della 14^a Commissione»;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. I senatori designati a far parte della 14^a Commissione permanente devono in ogni caso essere designati anche per la contemporanea appartenenza in altra Commissione permanente. Nella composizione della 14^a Commissione permanente devono essere compresi tre senatori appartenenti alle Commissioni Affari costituzionali, Affari esteri e Bilancio e due senatori per ciascuna delle altre Commissioni permanenti.»;

c) al comma 5, le parole «2 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «2, 4 e 4-bis».

Art. 3.

1. L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - (*Commissione Politiche dell'Unione europea*). - 1. La Commissione Politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività

e dei provvedimenti dell'Unione europea e delle sue istituzioni e dell'attuazione degli accordi comunitari. La Commissione ha inoltre competenza sulle materie connesse al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, ai rapporti delle regioni con l'Unione europea, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla disciplina dei casi e delle forme in cui le regioni possono concludere accordi con Stati o intese con enti territoriali interni ad altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 117, nono comma, della Costituzione, nonché al rispetto del principio di sussidiarietà nei rapporti tra l'Unione europea e lo Stato e le regioni.

2. Spetta in particolare alla Commissione esprimere il parere - o, nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 144, formulare osservazioni e proposte - sui disegni di legge e sugli schemi di atti del Governo concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee e dell'Unione europea, e successive modificazioni ed integrazioni, sui disegni di legge e sugli schemi dei decreti relativi all'attuazione di norme comunitarie ed in generale su tutti i disegni di legge che possano comportare problemi rilevanti di compatibilità con la normativa comunitaria, nonché esaminare gli affari e le relazioni di cui all'articolo 142. La Commissione esercita inoltre le competenze che ad essa sono specificamente attribuite dalle disposizioni del presente Regolamento.».

2. All'articolo 34, comma 3, le parole «alla Giunta per gli affari delle Comunità europee e» sono soppresse.

Art. 4.

1. All'articolo 29, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono altresì

predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti preparatori della legislazione dell'Unione europea, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità o comunicati dal Governo, i quali sono assegnati alle Commissioni rispettivamente competenti per materia o per esprimere il parere, ai sensi dell'articolo 144.».

Art. 5.

1. All'articolo 40 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono assegnati alla 14^a Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni relativi all'attuazione di norme dell'Unione europea, che possono presentare problemi rilevanti di compatibilità con il diritto comunitario o che attengano, comunque, a materie in cui vige un obbligo di notifica alla Commissione delle Comunità europee.»;

b) al comma 6, dopo le parole: «presente articolo,» sono inserite le seguenti: «nonché il parere contrario della 14^a Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 1,»;

c) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione deve motivare l'eventuale non recepimento dei suddetti pareri.»;

d) al comma 10, le parole: «della 5^a Commissione permanente,» sono sostituite dalle seguenti: «delle Commissioni permanenti 1^a, 5^a e 14^a,».

2. All'articolo 41, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della pubblica Amministrazione, nonché quelli che contengano disposizioni re-

canti sanzioni penali o amministrative e quelli di cui all'articolo 40, comma 1, devono essere presentati prima dell'inizio della discussione e non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla 5^a, alla 1^a, alla 2^a e alla 14^a Commissione permanente. Il termine per il parere è di otto giorni a decorrere dalla data dell'invio. Per quanto concerne i pareri della 1^a, della 5^a e della 14^a Commissione permanente si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 40».

Art. 6.

1. All'articolo 43, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. In ogni Commissione permanente il senatore o i senatori appartenenti anche alla 14^a Commissione hanno il compito di riferire, anche oralmente, per gli aspetti rilevanti di cui all'articolo 40, dopo la conclusione del relativo esame presso la 14^a Commissione permanente.».

Art. 7.

1. La rubrica del capo XVIII è sostituita dalla seguente:

«DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON L'UNIONE EUROPEA E CON ORGANISMI INTERNAZIONALI».

2. All'articolo 142 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «*Discussione degli affari e delle relazioni concernenti l'Unione europea*»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Giunta esamina le relazioni presentate dal Governo sull'Unione europea e, acquisito il parere delle Commissioni compe-

tenti per materia, redige una propria relazione per l'Assemblea».

3. All'articolo 144 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «*Esame degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea*»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di esprimere in un documento il proprio avviso sulla opportunità di possibili conseguenti iniziative da parte del Parlamento o del Governo, le Commissioni, nelle materie di loro competenza, esaminano gli atti normativi emanati dalle istituzioni dell'Unione europea o i progetti di detti atti, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità o comunicati dal Governo al Senato, le relazioni informative del Governo sulle procedure comunitarie di approvazione di progetti, nonché le relazioni del Governo sullo stato di conformità delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni contenute nella normativa dell'Unione europea. La 3^a Commissione permanente e la Giunta per gli affari delle Comunità europee debbono essere richieste di esprimere il proprio parere, che viene allegato al documento delle Commissioni competenti».

c) Al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle suddette risoluzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 50, comma 3».

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 144 sono inseriti i seguenti:

«Art. 144-bis. - (*Assegnazione ed esame del disegno di legge comunitaria e della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea*) - 1. Il disegno di legge comunitaria e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo

dell'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla 14^a Commissione e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.

2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della 14^a Commissione. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della 14^a Commissione. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la 14^a Commissione può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge e della relazione.

3. Decorso il termine indicato al comma 2, la 14^a Commissione, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame del disegno di legge comunitaria, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati le relazioni approvate dalle Commissioni di cui al comma 2. Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati dalle Commissioni di cui al comma 2.

4. Fermo quanto disposto dall'articolo 97, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della 14^a Commissione dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legi-

slazione vigente. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente del Senato. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.

5. Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni sono inclusi nella relazione di cui al comma 2, e si ritengono accolti dalla 14^a Commissione salvo che questa non li respinga o li modifichi per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

6. La discussione sulle linee generali del disegno di legge comunitaria ha luogo in Assemblea congiuntamente con la discussione della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulla relazione annuale, ai sensi dell'articolo 105.

7. Dopo la votazione finale sul disegno di legge comunitaria, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 6. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo.

Art. 144-ter. - (Esame delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee) -
1. Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee sono inviate alla Commissione competente per materia e alla 14^a Commissione permanente.

2. Entro il termine di trenta giorni la Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di un relatore designato dalla 14^a Commissione permanente.

3. La Commissione esprime in un documento finale il proprio avviso sulla necessità di iniziative e adempimenti da parte delle autorità nazionali, indicandone i criteri informativi.

4. Il Presidente del Senato annuncia il documento all'Assemblea e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.

5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un disegno di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame dovrà essere congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4.

Art. 144-*quater*. - (*Acquisizione di elementi informativi da rappresentanti delle istituzioni dell'Unione europea*). - 1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previa intesa con il Presidente del Senato, possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attività delle istituzioni dell'Unione europea.

2. Le Commissioni, previa intesa con il Presidente del Senato, possono invitare componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza».

Art. 9.

1. All'articolo 125-*bis*, comma 1, sono soppresse le parole: «nonché alla Giunta per gli affari delle Comunità europee».

2. Agli articoli 142, 143 e 144 le parole: «Giunta per gli affari delle Comunità europee», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «14^a Commissione permanente».

Art. 10.

1. Le modificazioni al Regolamento di cui agli articoli da 1 a 9, entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

